

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"GARIBALDI"

Catania

DELIBERAZIONE N. 464 del 25 MAG. 2020

Oggetto: Presa d'atto definizione transattiva parziale del sinistro n. 54/2016 pendente innanzi al Tribunale di Catania R.G. n. 10512/2017 ex art. 8 L. 24/2017 e del successivo giudizio di merito distinto dal n. 10900/2018 R.G., - Regime di autoassicurazione - Liquidazione in favore del sig. G.S.

Proposta N° 263 del 21/05/2020

STRUTTURA PROPONENTE
Servizio Legale

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Avvocato
Avv. *Carmelo F. A. Ferrara*

Registrazione Contabile

Budget Anno--2016-----Conto ----20202040100 ----- Importo -€ 400.000,00 -----Aut.-----

Budget Anno ----- SP-----Importo-----Aut.-----

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. *Giovanni Luca Roccella*)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

Il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

**Il Dirigente Avvocato
Carmelo F. A. Ferrara
Servizio Legale**

Premesso che, in data 26.06.2017, assunto al protocollo generale al n. 8706, è stato notificato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. legge 24/2017 innanzi al Tribunale Civile di Catania, R.G. n. 10512/2017, proposto dal sig. G.S., al fine di ottenere la nomina di un collegio peritale ex art. 8 legge 24/2017, per determinare i danni subiti in conseguenza del ritardato trattamento medico di una malformazione artero-venosa presso la U.O.C M.C.A.U. Osservazione Breve Intensiva del P.O. Garibaldi Centro, in data 29-30.09.2013;

Che il sinistro, gestito in autoassicurazione, con deliberazione n. 566 del 07.07.2017, è stato affidato per la rappresentanza e difesa innanzi al Tribunale di Catania al Dirigente Avvocato del Servizio Legale dell'ente, avv. Carmelo Fabio Antonio Ferrara;

Che con comparsa di costituzione del 18.07.2017, l'azienda ha preso parte al procedimento, contestando sia l'an della pretesa che i pregiudizi lamentati riconducibili alla patologia pregressa;

Che, in accoglimento del ricorso del sig. G.S., con ordinanza del 20.07.2017, il Giudice designato, ha nominato il Dr. Paolo Vigo, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni ed il Dr. Giovanni Trombatore, Specialista in Chirurgia Generale – Specialista in Chirurgia Apparato Digerente, consulenti tecnici con il compito di accertare la responsabilità dell'Azienda;

Che, a seguito delle operazioni tecniche celebrate il 27 febbraio 2018, i CCTTUU, in ottemperanza dell'incarico affidato, hanno trasmesso l'elaborato peritale, in seno al quale hanno determinato: *"Un danno risarcibile e imputabile alla responsabilità, può essere quantificato, secondo i barèmes di valutazione del Danno Biologico inteso come alterazione dell'integrità psico-fisica della persona, nella misura del 43%_rispetto alla totale; non è possibile quantificare con esattezza i periodi di Inabilità Temporanea in quanto, in atti, non sono presenti né le cartelle cliniche né lettere di dimissioni relative ai ricoveri successivi per la riabilitazione. Si può solo ipotizzare, in via presuntiva, che possa essere riconosciuto un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta di gg. 100 (cento) seguito da un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50% di ulteriori gg. 120 (centoventi) -Non è possibile valutare la congruità di eventuali spese mediche sostenute in quanto non presenti in atti e, pertanto, non è possibile valutare eventuali spese mediche future";*

Che con successivo ricorso ex art. 702 bis del c.p.c., acquisito al prot. gen. n. 14175 del 22.08.2018, è stato avviato il successivo giudizio merito, distinto dal RG 10900/2018, assegnato alla V sez. del Tribunale di Catania, con il quale il ricorrente, in relazione alla perizia redatta in sede di ATP, ha chiesto il risarcimento dei danni di natura patrimoniale ed anche non patrimoniali conseguenti al trattamento sanitario;

Che il ricorso è stato trasmesso ai sanitari coinvolti il 04/09/2018 con note prot. 14684 e 14685;

Che uno dei sanitari, con istanza del 09/10/2018 prot. 17101, ha richiesto copia della documentazione sanitaria relativa al sinistro G. S. trasmessa con nota prot. 18320 del 29/10/2018;

Che al fine di sostenere le ragioni difensive dell'Ente nel Giudizio di merito, con deliberazione n. 898 del 31.08.2018, è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa innanzi al Tribunale di Catania al Dirigente Avvocato del Servizio Legale dell'ente, avv. Carmelo Fabio Antonio Ferrara che ha contestato ogni pretesa e chiesto la conversione del procedimento;

Che in relazione ai fatti oggetto di contenzioso sono state accantonate, per il periodo 2016, le somme per coprire il sinistro;

Che il CAVS, come da stralcio del verbale conclusivo n. 4 del 20.02.2020, valutata la documentazione sanitaria, la Consulenza Tecnica dei CC.TT.UU., ha proposto al Direttore Generale la transazione del sinistro de quo per l'importo omnia comprensivo a saldo e stralcio di euro di 400.000,00 (quattrocentomila//00), a titolo di risarcimento del solo danno biologico e delle spese legali del procedimento, oltre spese CCTTUU come stabilite dal Giudice con successivo decreto di liquidazione;

Che all'udienza del 20.02.2020, innanzi al Giudice Giovanni Cariolo, sono comparsi i legali incaricati dal sig. G.S. ed il legale dell'Azienda il quale ha proceduto alla formulazione di una proposta transattiva parziale a titolo di risarcimento del solo danno non patrimoniale nei limiti della perizia svolta in sede di ATP e delle spese legali determinate sulla base dei parametri del DM 55/2014;

Che con note prot. n. 4972 e 415/SL del 05.03.2020, l'Ufficio Legale ha comunicato ai sanitari coinvolti nell'evento le valutazioni espresse dal CAVS sul sinistro e sulla conseguente decisione dell'ARNAS di procedere alla transazione del medesimo;

Vista la nota pec del 09.03.2020, acquisita al prot. gen. n. 5252 del 11.03.2020, inviata dai legali del sig. G.S. i quali, a conferma di quanto anticipato innanzi al Giudice Unico all'udienza del 26/02/2020, hanno comunicato, nell'interesse del loro assistito, la disponibilità *"ad accettare la somma di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) solo a titolo di risarcimento del danno cd. biologico, per come accertato e quantificato dai CC.TT.UU. nel procedimento ex art. 669 bis ed a condizione che il pagamento della suddetta somma (comprensiva di spese legali su detta voce di danno) venga effettuato entro e non oltre la data del 11 maggio 2020. Sul punto, si precisa che, a pagamento avvenuto, all'udienza già fissata per tale data il sig. Gulino Salvatore rinuncerà a qualsiasi richiesta e/o pretesa inerente il solo danno cd. biologico (e spese sul punto), mentre il giudizio di merito iscritto al n. 10900/2018 R.G. Tribunale di Catania, proseguirà avanti il dott. Giovanni Cariolo, per tutte le altre voci di danno ed in particolare il danno patrimoniale, spese anche future di assistenza e mediche (per come già precisate e quantificate) e legali, limitatamente alle voci di danno per le quali il giudizio proseguirà."*

Ritenuto che, alla luce della email del 10/03/2018 del consulente di parte dell'Azienda, la quantificazione disposta dai periti del Tribunale è frutto di un differenziale conseguente alla patologia pregressa e che, in considerazione dei recenti interventi Giurisprudenziali della Cassazione Civile, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28986, *"l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva e poi quella preesistente all'illecito .."*;

Ritenuto che, alla luce della perizia redatta in sede di accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Catania RG. n. 10512/2017, la parziale definizione del giudizio per i soli pregiudizi di natura non patrimoniale per la somma di €400.000 (quattrocentomila/00) salvaguarda l'azienda da maggiori costi relativi al contenzioso civile e dall'istanza ex art. 186 quater c.p.c.;

Ritenuto, invece, che allo stato non ci sono elementi oggettivi per definire in via transattiva i danni di natura patrimoniale chiesti in seno al giudizio n. 10900/2018 per l'assenza di univoci elementi obiettivi su cui determinare i danni;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto dell'accettazione della transazione parziale del 09.03.2020 in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ex Legge 24/2017, promosso innanzi al Tribunale di Catania e distinto dal numero 10512/2017;

Ritenuto che il giudizio di merito iscritto al n. 10900/2018 R.G. Tribunale di Catania, proseguirà per le voci di danno patrimoniale, spese anche future e di assistenza medica e legali;

Ritenuto di dare esecuzione, anche al fine di evitare ulteriori aggravii economici conseguenti all'alea del giudizio ed al rischio di soccombenza, all'accettazione della proposta transattiva parziale del 09.03.2020 per la sola parte dei danni di natura non patrimoniale individuati nel corso del procedimento di ATP distinto dal numero di R.G. 10512/2017 e per l'effetto corrispondere l'importo pari ad € 400.000,00, (quattrocentomila/00) secondo le modalità indicate nella nota pec del 09.03.2020 assunta al protocollo al numero 5252;

Ritenuto di fare riserva di attribuire in favore dei consulenti tecnici designati dal Tribunale, l'importo liquidato dal Giudice con provvedimento n. cronol. 8935/2018 del 07/04/2018 detratto l'acconto già versato, previa emissione di fattura elettronica secondo le modalità previste dalla circolare dell'agenzia delle Entrate N. 9/E del 07 maggio 2018;

Ritenuto di provvedere al pagamento delle spese di natura fiscale conseguenti ai procedimenti n. 10900/2018 R.G. e RG 10512/2017 non appena l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Ritenuto di dover trasmettere alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti relativi al sinistro in argomento, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica di profili di responsabilità contabile per danno erariale;

Ravvisata, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto anche al fine di evitare aggravii di spesa o incremento dei costi;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto dell'accettazione della proposta transattiva parziale del 09.03.2020 in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ex Legge 24/2017 innanzi al Tribunale di Catania RG 10512/2017 e del successivo giudizio di merito distinto dal n. 10900/2018 R.G., in relazione ai soli pregiudizi di natura non patrimoniale nei termini individuati nella perizia redatta nel giudizio RG 10512/2017;

Dare atto che il giudizio di merito, iscritto al n. 10900/2018 R.G. Tribunale di Catania, proseguirà per le sole poste risarcitorie non oggetto di transazione;

Dare esecuzione, anche al fine di evitare ulteriori aggravii economici conseguenti all'alea del giudizio ed al rischio di soccombenza, all'accettazione della proposta transattiva parziale del 09.03.2020, relativa alla sola ATP (R.G. n. 10512/2017) e provvedere al pagamento dell'importo pari ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00) secondo le modalità indicate nella nota pec del 09.03.2020 inviata dai legali che assistono il sig. G.S.;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di corrispondere urgentemente la somma di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) autorizzando il prelievo delle somme sullo stato patrimoniale 20202040100 Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione);

Dare mandato al Servizio Legale di trasmettere alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti relativi al sinistro in argomento, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica di profili di responsabilità contabile per danno erariale;

Fare riserva di attribuire in favore dei consulenti tecnici designati dal Tribunale, l'importo liquidato dal Giudice con provvedimento n. cronol. 8935/2018 del 07/04/2018 detratto l'acconto già versato, previa emissione di fattura elettronica secondo le modalità previste dalla circolare dell'agenzia delle Entrate N. 9/E del 07 maggio 2018;

Fare riserva di provvedere al pagamento delle spese di natura fiscale conseguenti ai procedimenti n. 10900/2018 R.G. e RG 10512/2017 non appena l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

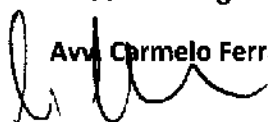
Munire la delibera d'immediata esecutività stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in attuazione dell'accettazione del parziale accordo transattivo di cui alla pec del 09.03.2020 al fine di evitare aggravii di spesa.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy.

Il Dirigente Avvocato

Servizio Legale

Avv. Carmelo Ferrara



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:

Prendere atto dell'accettazione della proposta transattiva parziale del 09.03.2020 in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ex Legge 24/2017 innanzi al Tribunale di Catania RG 10512/2017 e del successivo giudizio di merito distinto dal n. 10900/2018 R.G., in relazione ai soli pregiudizi di natura non patrimoniale nei termini individuati nella perizia redatta nel giudizio RG 10512/2017;

Dare atto che il giudizio di merito, iscritto al n. 10900/2018 R.G. Tribunale di Catania, proseguirà per le sole poste risarcitorie non oggetto di transazione;

Prendere atto dell'accettazione della proposta transattiva parziale del 09.03.2020 in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ex Legge 24/2017 innanzi al Tribunale di Catania RG 10512/2017 e del successivo giudizio di merito distinto dal n. 10900/2018 R.G., in relazione ai soli pregiudizi di natura non patrimoniale nei termini individuati nella perizia redatta nel giudizio RG 10512/2017;

Dare atto che il giudizio di merito, iscritto al n. 10900/2018 R.G. Tribunale di Catania, proseguirà per le sole poste risarcitorie non oggetto di transazione;

Dare esecuzione, anche al fine di evitare ulteriori aggravii economici conseguenti all'alea del giudizio ed al rischio di soccombenza, all'accettazione della proposta transattiva parziale del 09.03.2020, relativa alla sola ATP (R.G. n. 10512/2017) e provvedere al pagamento dell'importo pari ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00) secondo le modalità indicate nella nota pec del 09.03.2020 inviata dai legali che assistono il sig. G.S.;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di corrispondere urgentemente la somma di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) autorizzando il prelievo delle somme sullo stato patrimoniale 20202040100 Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione);

Dare mandato al Servizio Legale di trasmettere alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti relativi al sinistro in argomento, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica di profili di responsabilità contabile per danno erariale;

Fare riserva di attribuire in favore dei consulenti tecnici designati dal Tribunale, l'importo liquidato dal Giudice con provvedimento n. cronol. 8935/2018 del 07/04/2018 detratto l'acconto già versato, previa emissione di fattura elettronica secondo le modalità previste dalla circolare dell'agenzia delle Entrate N. 9/E del 07 maggio 2018;

Fare riserva di provvedere al pagamento delle spese di natura fiscale conseguenti ai procedimenti n. 10900/2018 R.G. e RG 10512/2017 non appena l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Munire la delibera d'immediata esecutività stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in attuazione dell'accettazione del parziale accordo transattivo di cui alla pec del 09.03.2020 al fine di evitare aggravii di spesa.

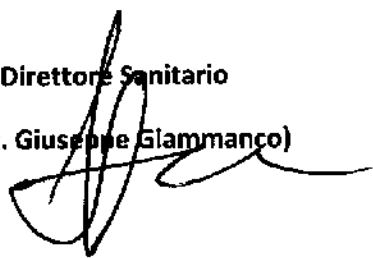
Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni Annino)



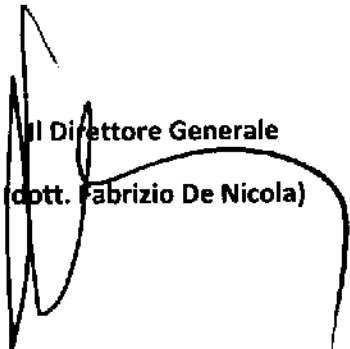
Il Direttore Sanitario

(dott. Giuseppe Giammanco)

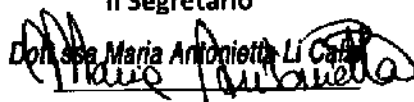


Il Direttore Generale

(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

 Donata Maria Antonietta Li Calci

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito

dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
